

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI NATURALI PRESSO BORGO
CASTELLO DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA PER USI FRUITIVI E
SPORTIVI SOSTENIBILI – CUP J32I18000160009 – CIG B895AEEFB9**

(gara 75-2025)

**ex artt. 71, 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e 225, comma 9, del D. Lgs.
36/2023 e s.m.i**

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1.	PIATTAFORMA APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	4
1.2.	DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3.	IDENTIFICAZIONE.....	7
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	7
2.1.	DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2.	CHIARIMENTI	8
2.3.	COMUNICAZIONI.....	8
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, CATEGORIE D'OPERA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1.	OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA.....	9
3.2.	CATEGORIA E CLASSIFICHE DELLE OPERE.....	9
3.3.	DURATA DELL'APPALTO.....	10
3.4.	CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI	10
3.5.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
3.6.	ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI	11
3.7.	FINANZIAMENTO.....	11
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5.	REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
6.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
6.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI.....	15
6.3.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.4.	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
6.5.	DIREZIONE TECNICA.....	17
7.	AVVALIMENTO	17
8.	SUBAPPALTO	18
9.	ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (EX ART. 102 D. LGS. 36/2023 e s.m.i.) E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	20
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	21

11.	SOPRALLUOGO.....	21
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	22
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	22
13.1.	MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	22
13.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
13.3.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	23
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
15.	BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1	26
15.1.	DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A)	27
15.2.	CAMPO A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO	31
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	34
15.4.	DOCUMENTAZIONE A CORREDO	35
16.	BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA - STEP 2 –	35
17.	BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA – STEP 3, 4 e 5	36
17.1.	B.1 OFFERTA ECONOMICA - (generata dal sistema telematico).....	36
17.2.	MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	37
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	38
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	40
20.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	41
21.	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	43
21.1.	GARANZIA DEFINITIVA	43
21.2.	ASSICURAZIONI.....	43
22.	OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI	44
23.	ACCESSO AGLI ATTI.....	44
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO	45
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	46
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46
27.	ALLEGATI.....	47

PREMESSE

Con Determinazione del Direttore Appalti n. 326 del 9 ottobre 2025, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori riqualificazione delle aree verdi naturali presso Borgo Castello del Parco Regionale La Mandria per usi fruitivi e sportivi sostenibili, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 256 del 23 giugno 2022.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 71, 50, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (in seguito: Codice).

Il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto è stato approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale del Settore recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale n. 956/A1113A/2025 del 2 ottobre 2025.

Con Determinazione Dirigenziale del Settore recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale n. 961/A1113A/2025 del 2 ottobre 2025 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto del Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, revisionato e contenente la corretta suddivisione degli importi degli oneri della sicurezza tra le diverse categorie, in sostituzione dell'omologo elaborato approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 956/A1113A/2025 del 2 ottobre 2025.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Venaria Reale (TO) [codice ISTAT 001292].

CUP J32I18000160009 – CIG B895AEEFB9.

La Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., S.C.R.- Piemonte S.p.A., C.so Marconi n. 10, 10125 Torino, 3° Piano – Funzione Appalti Opere Pubbliche e Gare su Delega (Dott.ssa Irene BOZZOLAN): e-mail: irene.bozzolan@scr.piemonte.it, appalti.operepubbliche@scr.piemonte.it agisce in qualità di amministrazione aggiudicatrice (in seguito: Amministrazione).

Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso le funzioni di Stazione Appaltante saranno svolte dall'ente committente, Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1, 10127 – Torino (in seguito: Ente Committente).

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. (per le attività di competenza di SCR inerenti alla fase di affidamento): Dott.ssa Irene BOZZOLAN, Responsabile della Funzione Appalti Opere Pubbliche e Gare su Delega di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Responsabile unico del Progetto dell'Ente Committente: Arch. Fabio PALMARI, Dirigente responsabile del Settore A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale - della Regione Piemonte.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. PIATTAFORMA APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014

(di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Manuale Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL**.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet di SCR Piemonte S.p.a. <https://www.scr.piemonte.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, l'Amministrazione rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, l'Amministrazione procede alla riedizione della procedura.

L'Amministrazione si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel **Manuale Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL**, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.aria.it nella sezione Help: **“Guide e Manuali”** e

“Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti **Manuale Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL, Guide e Manuali**” e “**Domande Frequenti degli Operatori Economici**” che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione “HELP >> Domande Frequenti degli Operatori Economici” sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. all'indirizzo web <https://www.ariaspa.it> oppure scrivere una e-mail all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it per formulare domande o richieste. Qualora non abbiate trovato risoluzione alla vostra problematica, potete prendere contatto con il **Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30** (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al **Numero Verde 800 116 738** (dall'estero +39 02 39 331 780 - assistenza in lingua italiana).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto Esecutivo, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 4) i seguenti **Modelli**¹ per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa e autocertificati in sede di presentazione dell'offerta:
 - Modello A – Dichiarazioni a corredo della partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 dal concorrente;
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);

¹Si consiglia, per rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa, l'utilizzo dei sopradetti Modelli, predisposti dall'Amministrazione. Nel caso in cui il concorrente, al contrario, voglia rendere le dichiarazioni previste dalla legge e dal presente Disciplinare su un facsimile differente da quello messo a disposizione dall'Amministrazione, si ricorda che tali dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello dei Modelli e devono essere compilati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

- Modello B – Dichiarazione di avvalimento.

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

- 5) Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "Manuale Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL, Guide e Manuali";
- 6) Patto di integrità (Allegato I al presente Disciplinare di gara).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla PAD <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprodata/arcaSearch.xhtml>, cercando l'oggetto della gara.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **entro e non oltre il giorno giovedì, 30 ottobre 2025 alle ore 12:00** via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, previa registrazione alla PAD.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione "Documentazione di gara", nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che:

- l'Amministrazione darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara;
- l'Amministrazione non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo del Disciplinare di gara;
- l'Amministrazione non darà riscontro alle richieste di chiarimenti presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- l'Amministrazione non fornirà chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, l'Amministrazione provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, CATEGORIE D'OPERA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto.

3.1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati e funzionali gli "Interventi di riqualificazione delle aree verdi naturali presso Borgo Castello del Parco Regionale La Mandria per usi fruitivi e sportivi sostenibili", in conformità al Progetto Esecutivo.

L'importo dell'appalto posto a base gara ammonta ad **€ 1.229.562,18, IVA esclusa**, di cui:

- € 1.195.029,41, IVA esclusa, per i lavori;
- € 34.532,77, IVA esclusa, per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente Committente ha stimato pari ad **€ 454.043,54**. **I costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

I contratti collettivi applicati al personale dipendente sono:

- Edilizia – Codice CNEL F012;
- Metalmeccanica – Codice CNEL C011;
- Agricoltura – Operari agricoli e florovivaisti – Codice CNEL A011.

3.2. CATEGORIA E CLASSIFICHE DELLE OPERE

categoria	classifica	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
			Prevalente o scorporabile	subappaltabile
OG2	III	€ 864.188,02	Prevalente	Sì, 49%
OS24	I	€ 167.078,60	Scorporabile	Sì, 100%

OS3	I	€ 166.895,13	Scorporabile	Sì, 100%
OS30	I	€ 31.400,43	Scorporabile	Sì, 100%

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo **nel limite del 49 % della categoria prevalente OG2 e che, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del medesimo decreto, tale quota di lavorazioni, unitamente alle lavorazioni completamente subappaltabili delle categorie OS24, OS3 e OS30, non può formare oggetto di ulteriore subappalto (cosiddetto “subappalto a cascata”)**, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto nonché in ragione dell'esigenza - tenuto conto della complessità del contesto e della particolarità dell'intervento, della natura, delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare - di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro che insistono su un'area destinata alla fruizione pubblica e soggetta a tutela ambientale.

Inoltre, si precisa che:

1. per i lavori rientranti nella categoria **OG2 e OS24**: ai sensi dell'articolo 132, comma 2, del Codice, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104 del medesimo Codice;
2. per i **lavori rientranti nella categoria OS4** si precisa che il possesso del requisito è dimostrabile attraverso l'attestazione SOA classifica I oppure attraverso i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice e nello specifico
 - a) aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando un importo dei lavori analoghi non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data la data di pubblicazione del bando;
 - c) possesso adeguata attrezzatura tecnica.

3.3. DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in **455 (quattrocentocinquantacinque) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.4. CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI

La contabilità dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito nell'Allegato II.14 del Codice – *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*, tenendo conto che il contratto del presente appalto stipulato “a misura”.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è prevista la revisione dei prezzi, così come disciplinata all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice (variazione in aumento quinto d'obbligo): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente Committente, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tale previsione rileva solo come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali) e pertanto il relativo importo non viene computato nell'importo del valore globale dell'appalto (parere MIT n. 3116 del 06.12.2024).

3.6. ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al **20% (venti per cento)** dell'importo del contratto.

I pagamenti avverranno in acconto e a saldo nei termini previsti dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.7. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato in parte con contributo a valere sul PSC - Piano Sviluppo e Coesione - Piemonte Regione Piemonte 2000-2020, Sezione Speciale II, Area Tematica 6 "Cultura", Settore 06.01 "Patrimonio e paesaggio", di cui alla delibera CIPESS n. 25/2021, assegnato con DGR n. 17-1274 del 23 giugno 2025 e in parte con fondi regionali.

Si precisa che, in caso di mancato ottenimento del finanziamento, non si darà seguito alla conclusione della presente procedura e/o alla sua aggiudicazione.

In pendenza della anzi prestabilita clausola condizionale sospensiva, il concorrente non può vantare alcun diritto inerente alla mancata aggiudicazione e non potrà altresì imputarsi all'Amministrazione il mancato reperimento dei necessari finanziamenti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE - WWW.ANTICORRUZIONE.IT secondo le istruzioni contenute.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 57 e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del Codice sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte hanno omissso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui al comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.18 al Codice, con riferimento ai lavori rientranti nella **categoria OG2** (lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili) deve essere relativa a "*conservazione e restauro di opere d'arte*" e, con riferimento ai

lavori rientranti nella **categoria OS24** (lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio) deve essere relativa a “*parchi e giardini*”.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI

Attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.12 del Codice, per la categoria e classifica adeguata in rapporto all'importo dei lavori che si intende assumere (vedi tabella del paragrafo 3) della presente Disciplinare di gara).

A tal proposito si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice
- la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII, mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II.
- ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
- ai sensi dell'art. 18, comma 21 dell'Allegato II.12 del Codice l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori delle categorie OS 3 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** per l'esecuzione dei lavori sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68, commi 3, 4, e da 9 a 18, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;
- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui al **paragrafo 6.2**, dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a. nel caso in cui il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b. nel caso in cui il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

6.5. DIREZIONE TECNICA

Per i lavori rientranti nella categoria OG2, la direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi dell'art. 11 dell'allegato II.18 "Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali" del Codice; essi pertanto dovranno produrre, all'Ente committente, una dichiarazione di unicità di incarico.

Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

La direzione tecnica dovrà essere affidata a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

Il Direttore Tecnico deve avere almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 al Codice.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.

Nel contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 26, allegato II.12 del Codice, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare all'Amministrazione:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti speciali;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso l'Ente Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione nell'apposito campo previsto nella PAD il Modello B – Dichiarazione di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Inoltre, nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Amministrazione procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

Per i lavori rientranti nella categoria **OG2 e OS24**: ai sensi dell'articolo 132, comma 2, del Codice, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104 del medesimo Codice.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo **nel limite del 49 % della categoria prevalente OG2 e che, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del medesimo decreto, tale quota di lavorazioni, unitamente alle lavorazioni completamente subappaltabili delle categorie OS24, OS3 e OS30, non può formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto nonché in ragione dell'esigenza - tenuto conto della complessità del contesto e della particolarità dell'intervento, della natura, delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare - di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro che insistono su un'area destinata alla fruizione pubblica e soggetta a tutela ambientale.

Il subappalto è consentito alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
- che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice;

In mancanza delle condizioni di cui sopra il successivo subappalto **è vietato**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'impresa aggiudicataria, previa autorizzazione dell'Ente Committente, dovrà sostituire il subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione all'Ente Committente, la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Committente sono ridotti della metà.

Si rammenta che:

- nel caso in cui il subappaltatore esegua i lavori rientranti nella **categoria OG2** (lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili) l'iscrizione alla camera di commercio deve essere relativa a *“conservazione e restauro di opere d'arte”*;
- nel caso in cui il subappaltatore esegua i lavori rientranti **categoria OS24** (lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'iscrizione alla camera di commercio deve essere relativa a *“parchi e giardini”*;
- in caso di subappalto delle opere impiantistiche oggetto di appalto il subappaltatore dovrà essere abilitato ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008.

9. ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (EX ART. 102 D. LGS. 36/2023 e s.m.i.) E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice, è tenuto a:

- a) garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo le seguenti misure:
 - i. occupando almeno il 20% sia per il personale giovanile che per il personale femminile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto o nella realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali. L'Appaltatore dovrà produrre, su richiesta di dell'Ente Committente apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto, con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere;
 - ii. consegnando all'Ente Committente, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità *[in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti]*;
 - iii. consegnando all'Ente Committente, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali *[in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti]*;
 - iv. assolvendo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 *[in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti]*.

La violazione dell'obbligo di cui al precedente **punto (ii)** determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Condizioni di esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta:

- a) l'**abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008** per l'impresa esecutrice delle opere impiantistiche;
- b) la **qualifica di Arboricoltore che ha ottenuto la certificazione European Tree Worker (ETW)**, rilasciata dall'European Arboricultural Council (EAC), per il personale esecutore degli interventi di potatura/eradicazione/piantumazione degli alberi.

In relazione alla lett. a), l'Appaltatore, a lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, dovrà, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta non deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il luogo di esecuzione dei lavori è **obbligatorio**. Il sopralluogo, finalizzato alla conoscenza diretta ed alla valutazione delle caratteristiche del sito, della viabilità a servizio dell'area, della morfologia degli accessi e delle eventuali criticità rilevabili, si rende necessario in ragione della particolarità dell'intervento e del contesto in cui si colloca il bene. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di procuratore/delegato, il partecipante al sopralluogo deve, in quella sede, consegnare all'incaricato dell'Ente Committente documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in corso di validità.

L'Ente Committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Ente Committente non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di **consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

In riferimento al sopralluogo, si precisa che.

a) Il sopralluogo da parte dei singoli concorrenti potrà essere effettuato nei giorni feriali, previa **richiesta scritta da inoltrare entro il 23/10/2025** all'Ente Committente al seguente indirizzo e-mail: luisa.rongoni@regione.piemonte.it, all'attenzione dell'Arch. Luisa RONGONI (tel. 011 4324324).

Nella menzionata richiesta, il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere la convocazione per il sopralluogo da parte dell'Ente Committente.

b) Sulla base delle richieste pervenute, l'Ente Committente stilerà un calendario dei sopralluoghi e comunicherà a ciascun concorrente la data, l'ora ed il luogo del relativo sopralluogo.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, purché lo stesso sia stato effettivamente svolto secondo le tempistiche sopra riportate.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 165,00** secondo le modalità secondo le modalità di cui alle relative delibere ANAC pubblicate al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, l'Amministrazione può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno identificarsi mediante le proprie credenziali di accesso sulla piattaforma SINTEL ed inserire la documentazione di cui al successivo sub paragrafo 13.2.

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione **Acquisti per la PA** sotto sezione **E-procurement – Strumenti di supporto >> “Domande frequenti per le imprese”** (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/domande-frequenti-per-le-imprese>) sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. all'indirizzo web <https://www.ariaspa.it> oppure scrivere una e-mail all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it per formulare domande o richieste. Qualora non abbiate trovato risoluzione alla vostra problematica, potete prendere contatto con il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al Numero Verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 - assistenza in lingua italiana).

13.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD entro e non oltre il

Giorno: lunedì

Data: 10/11/2025

Ora: 13:00:00

a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

N.B. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 140 MB per singolo file**.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

13.3. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nella guida denominata "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA TECNICA
- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA ECONOMICA

Si precisa che l'offerta viene inviata all'Amministrazione solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall'Amministrazione aggiudicatrice, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, preferibilmente in formato PADES, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Amministrazione considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni naturali e consecutivi** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.2.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo

rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Amministrazione assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per fornire risposta ai citati chiarimenti. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi di seguito indicata:

A.1: Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;

A.2: DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) concorrente;

A.3: (eventuali) Certificazioni (UNI EN ISO 9000, 14001, 14064-1 e UNI ISO/TS 14067);

A.4: versamento a favore dell'ANAC;

A.5: (eventuale) Procura speciale;

A.6: (eventuale) Atto costitutivo o delibera in caso di partecipazione in forma associata;

A.7: ricevuta pagamento elettronico bollo;

A.8: Visura Camerale;

A.9: (eventuale) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

A.10: (eventuale) Modello B – Dichiarazione di avalimento;

A.11: (eventuale) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Impresa ausiliaria

A.12: (eventuale) Contratto di avalimento;

A.13: Attestato di presa visione dei luoghi

A.14: (eventuale) Rapporto situazione del personale (obbligatorio per le imprese con dipendenti pari o superiori a 50).

15.1. DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A)

Domanda di partecipazione alla gara in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente in conformità allo schema allegato (**Modello A**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Amministrazione la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

La domanda di partecipazione dovrà riportare altresì riportare tutte le dichiarazioni a corredo della stessa:

- 1) Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse.

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, occorrerà indicare le parti di prestazione da eseguire dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarli.

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, occorrerà anche:

- a. indicare a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., occorre indicare per quali consorziati il consorziato per il quale concorre alla gara.

- 2) Indicazione circa l'utilizzo dell'avvalimento.
- 3) Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning.
- 4) Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- 5) Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca.
- 6) Dichiarazione iscrizione c.d. White List.
- 7) Ulteriori dichiarazioni in merito a:
 - dichiarazione circa i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto e l'ODV, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - dichiarazione possesso attestazione SOA;
 - dichiarazione necessarie per l'incarico di Direttore Tecnico;
 - dichiarazione sul subappalto;
 - accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nello Schema di contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, nonché in tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo, validato dal RUP, con esito favorevole e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi eccezione e/o riserva in merito;
 - di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e da tutti gli elaborati progettuali;

- di prendere atto che si tratta di appalto a misura;
 - di accettare che il ribasso percentuale offerto in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite;
 - di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall'osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di aver provveduto all'informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di aver provveduto a fornire ai lavoratori dipendenti i dispositivi individuali di sicurezza previsti dalle esigenze del lavoro
 - accettare il patto di integrità (Allegato 1 al presente Disciplinare di gara);
 - essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, reperibili sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
 - essere a conoscenza che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per SCR Piemonte S.p.A. che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto;
 - impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
 - di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato da in data
 - pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - impegno di mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
 - indicazione degli estremi del pagamento del bollo.
- 8) Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale impegnandosi a rispettare quanto previsto al paragrafo 9 del presente Disciplinare di gara.
- 9) Assunzione di ulteriori impegni in riferimento a
- accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, in caso di aggiudicazione;
 - uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022;

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.
 - ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 10) Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati ed in particolare:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
 - di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
 - di autorizzare l'Amministrazione ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti ed in particolare di essere consapevole che verranno concessi tutti i documenti presenti nella Busta Amministrativa;
 - di autorizzare l'Amministrazione ad accedere al contenuto del FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
 - di autorizzare l'Amministrazione a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
 - indicazione del proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il modello A dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di partecipazione in forma associata:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, il modello A "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo" dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti, il modello A "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo" deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario o capogruppo.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., già costituito il modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., non ancora costituito il modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate per i quali il consorzio concorre.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario

Tale ricevuta dovrà essere inserita nel campo A.7 ricevuta pagamento elettronico bollo

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Tale pdf dovrà essere inserito nel campo A.7 ricevuta pagamento elettronico bollo

Qualora il richiedente sia in possesso dell'Autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sulla domanda di partecipazione il modo di pagamento e gli estremi della citata Autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972.

15.2. CAMPO A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO

L'operatore economico dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo in conformità a quanto previsto nell'art. 91, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'operatore economico dovrà generare e produrre in piattaforma il DGUE Response in formato xml utilizzando il file DGUE Request, reso disponibile unitamente al presente Disciplinare di gara.

Per generare il DGUE Response in formato xml è possibile utilizzare sia la Piattaforma Sintel che il servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>.

L'operatore economico dovrà caricare il file DGUE Response sia in formato xml NON firmato digitalmente che in formato pdf nell'apposito spazio previsto nella busta telematica amministrativa della Piattaforma SINTEL.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e non rientri nei casi previsti all'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: *"4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri."*

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il DGUE dovrà essere distintamente compilato, da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre e da ciascuna consorziata che presta i requisiti

L'inserimento nel sistema del **DGUE** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Amministrazione la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

L'operatore economico dovrà compilare le seguenti sezioni:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che nella "Sez. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" il concorrente dovrà indicare il nominativo del Legale Rappresentante e fare riferimento alla Visura Camerale per conto dei quali il soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione ed il DGUE dovrà dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui alla PARTE III (sez. A, B, C, D) del DGUE, per quanto di propria conoscenza.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE (A.11 Documento di Gara Unico Europeo), a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, non contenute all'interno del DGUE [A.10 Modello B – Dichiarazioni operatore economico ausiliario];
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente [A.10 Modello B – Dichiarazioni operatore economico ausiliario];

- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria [A.12 Contratto di avvalimento].

N.B. Si rammenta che per i lavori rientranti nella **categoria OG2 e OS24**: ai sensi dell'articolo 132, comma 2, del Codice, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104 del medesimo Codice.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, compila la relativa sezione del DGUE e indica nel Modello A - Dichiarazioni a corredo della partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 dal concorrente l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Disciplinare (PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione presenti al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. Eventuali certificazioni (campo A.3 eventuale);
2. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (campo A.4);
3. *Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore*: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del Codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento (campo A.5 eventuale);
4. Atti relativi al Raggruppamento temporaneo d'Imprese (RTI) o Consorzio già costituiti quali (campo A.6 eventuale):
 - in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione;
 - in caso di Consorzio stabile: copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni ex art 65 comma 2 lett c) del D.lgs 36/2023. e s.m.i.);
5. Documentazione attestante pagamento elettronico bollo (campo A.7);
6. Visura Camerale (campo A.8);
7. *Limitatamente agli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale*: relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (campo A.9);
8. Modello B – Dichiarazione di avalimento (campo A.10 eventuale);
9. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Impresa ausiliaria (campo A.11 eventuale);
10. Contratto di avalimento (campo A.12 eventuale);
11. Attestato presa visione dei luoghi (campo A.13).
12. *Limitatamente agli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti*: Rapporto situazione del personale (campo A.14 eventuale) di cui all'art. 46, decreto legislativo n. 198 del 2006.

16. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA - STEP 2

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L'operatore economico deve

quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.

17. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA – STEP 3, 4 e 5

17.1. B.1 OFFERTA ECONOMICA - (generata dal sistema telematico)

Allo STEP 3 inserire nel campo “Offerta economica” il ribasso offerto, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate.

ATTENZIONE: Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte superiori o pari rispetto all’importo complessivo a base d’asta. Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

Nel campo “**Offerta economica**”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica così composta:

- a. campo “**Offerta economica**”, il **ribasso offerto – espresso in %**, IVA esclusa, con cinque cifre decimali;
- b. campo “**di cui costi per il personale**” il valore dei costi afferenti al personale;
- c. campo “**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non soggetto a ribasso);
- d. campo “**di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico**” il valore dei costi afferenti l’attività di impresa.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Allo STEP 4 **FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO** del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “**Firma Digitale del documento**”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL* - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL*”.

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo STEP 5 "**RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA**" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta". Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

17.2. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 comma 2) del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di SINTEL "invia offerta" la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro il termine stabilito al precedente paragrafo 13.2, anche se sostitutivi di offerta precedente.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui ai paragrafi 17.1:

- manchi;

- che contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- che non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto;
- non contenga, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- risulti presentata da operatore economico per il quale è accertata la mancata formulazione dell'offerta medesima in modo autonomo.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Se il numero delle offerte ammesse alla gara è pari o superiore a 5, non presentando il presente appalto carattere transfrontaliero, S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., **all'esclusione automatica dalla gara** di quelle che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia che verrà individuata, mediante il Metodo A previsto all'Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia, sulla base delle seguenti condizioni:

- I. **Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata:
 - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
 - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
 - d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

I calcoli di cui sopra avverranno mediante piattaforma certificata Sintel.

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, l'Amministrazione individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio pubblico, al quale si provvederà in apposita seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In tal caso il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
massimo per il riscontro.

Il RUP, eventualmente nei casi di cui all'art 7, comma 1, let. b), dell'Allegato I.2 del Codice, con il supporto di una commissione appositamente nominata, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 19.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal RUP, né dall'Amministrazione, né dagli altri concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite Piattaforma, entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla seduta stessa.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice, l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale**, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e, in parallelo, alla verifica dell'anomalia.

Le operazioni di gara saranno condotte dal **Seggio di gara**: presieduto dal RUP con l'assistenza di due dipendenti di SCR Piemonte S.p.A.

Le sedute si terranno secondo il seguente ordine e il Seggio di gara procederà:

- 1) ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice, alla chiusura della valutazione delle buste amministrative in piattaforma senza procedere all'apertura delle buste telematiche, al solo fine di poter aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche;
- 2) all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche dei concorrenti e alla loro valutazione e procede con l'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- 3) alla predisposizione della classifica e all'applicazione del calcolo di cui al **metodo A** previsto dall'Allegato II.2 del Codice recante "*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte*" e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" mediante la piattaforma certificata Sintel;
- 4) al calcolo della soglia di anomalia dell'offerta effettuato in automatico dalla Piattaforma, come disciplinato al precedente paragrafo 18 del presente Disciplinare di gara;
- 5) all'esame della documentazione amministrativa del concorrente aggiudicatario, alla verifica della completezza e regolarità di detta documentazione, alla luce delle prescrizioni previste nel disciplinare di gara, all'attivazione dell'eventuale soccorso istruttorio. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;
- 6) alla formulazione della graduatoria effettuata dalla Piattaforma in applicazione del criterio di aggiudicazione previsto dalla presente procedura;
- 7) a redigere apposito verbale.

Con riferimento al calcolo dell'anomalia si precisa che:

- si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. applicando il metodo A previsto all'allegato II.2 "*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte*" del Codice, in relazione al numero delle offerte ammesse come meglio specificato al paragrafo 18 del presente Disciplinare di gara;
- in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio pubblico, al quale si provvederà in successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario applichi un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello di settore, richiedendo all'aggiudicatario la relazione del consulente del lavoro sull'equivalenza del contratto collettivo nazionale a comprova di quanto dichiarato in sede di gara;
- l'assunzione di impegno da parte dell'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del Codice, verifica, in relazione a concorrente primo in graduatoria, i documenti di cui all'art. 105 dell'Allegato II.8, del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e del rispetto dei criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ed è immediatamente efficace, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione ai sensi dell'art. 96, comma 1, del Codice, alla segnalazione all'ANAC.

L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione aggiudica l'appalto.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Codice civile.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

La stipulazione del contratto avverrà a cura della Regione Piemonte.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano alla presente procedura.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto potrà essere differita dall'Ente Committente purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'Amministrazione fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si applica quanto previsto all'art. 18, comma 10, del Codice con riferimento all'imposta di bollo.

21. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

21.1. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare **a favore della Regione Piemonte**, ai sensi degli art. 53, comma 4 e 117, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., una garanzia fideiussoria pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Detta cauzione dovrà avere una durata pari a quella del Contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità allo schema tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione/Ente committente

La garanzia prevede, altresì, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'Ente committente per l'eventuale indebitto arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la l'Ente committente

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

L'aggiudicatario presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

21.2. ASSICURAZIONI

Come disciplinato all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

22. OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare:

a) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione;

b) agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione di aggiudicazione l'Amministrazione dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della

decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, l'Amministrazione rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice e ai verbali relativi alla fase di ammissione degli offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Codice in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b) num 3) del medesimo codice è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Ente Committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Committente.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente procedimento rientra nell'ambito di una procedura di scelta del contraente, per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici concorrenti. I dati oggetto di trattamento rientrano nelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.

I Titolari del trattamento sono:

- S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - PEC presidenza@cert.scr.piemonte.it;
- Regione Piemonte, che si avvale di S.C.R. per l'espletamento della procedura di scelta del contraente di che trattasi.

Con apposito accordo di contitolarità tra i due titolari sono formalizzati ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati correlato a tutte le fasi del procedimento di scelta del contraente.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il responsabile per la protezione dei dati personali dell'Amministrazione è contattabile all'indirizzo email: rpdpd@scr.piemonte.it.

27. ALLEGATI

Allegato 1 – Patto di integrità